

Ordinanza, Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele, 12.01.2015

TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA

II Sezione CIVILE

Nella causa civile promossa da:

CLIENTI

contro

BANCA

attore/i

convenuto/i

Il Giudice dott. Raffaele Miele, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/12/2014, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuto che non debba essere disposta la ctu contabile richiesta da parte opponente;

ritenuto, infatti che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass. Civ., Sez. III 21/07/03, n. 11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/06, n. 212);

ritenuto, pertanto, che la causa sia matura per la decisione

P.Q.M.

rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/12/2015, ore di rito.

Si comunichi alle parti.

Latina, 12/01/2015

Il Giudice

Dott. Raffaele Miele

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*